

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 settembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1989, n. 43.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1989, n. 44.

Modificazione alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 34: «Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle province, dei comuni e loro consorzi» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1989, n. 45.

Norme integrative della legge regionale 22 dicembre 1988, n. 73 relativa all'attuazione del PIM Liguria Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1989, n. 46.

Norme per la partecipazione della Regione al BIC Liguria S.p.a. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1989, n. 47.

Borse di studio Pag. 4

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1989, n. 48.

Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 49.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22: «Legge forestale regionale», già modificata con legge regionale 8 maggio 1985, n. 39. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1989, n. 50.

Individuazione e gestione del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale dell'Aveto Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7: «Norme sulla contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833» Pag. 9

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 42.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali» Pag. 11

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 74.

Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 75.

Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 76.

Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 77.

Norme disciplinanti l'attività del settore estetico. . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 78.Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21.
Istituzione del parco regionale urbano «Pineto» . . . Pag. 17**LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 79.**Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97
concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del
Lazio» Pag. 17**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 80.**Interventi regionali a favore delle popolazioni dell'Armenia
colpite dal terremoto Pag. 18**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 81.**Redazione del piano di fattibilità e prime opere infrastrutturali
del parco archeologico Cerite. Pag. 19**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 82.**Modifica alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 28,
concernente: «Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello
spettacolo di Genazzano» Pag. 19**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 83.**Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione della conigliicoltura
laziale Pag. 20**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 84.**Interventi regionali a sostegno delle spese per investimenti delle
compagnie portuali del Lazio Pag. 21**LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 85.**

Sedi uniche provinciali della regione Lazio Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 2.Modifiche dell'articolo 5 e 6 del regolamento regionale n. 1 del 4
maggio 1978 concernente la ripartizione delle comunità montane
dei fondi di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971.
Pag. 24**LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 1.**Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettrificazio-
ne rurale Pag. 24**LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 2.**Modalità di verifica delle operazioni di ricostituzione degli
cliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio
1985. Pag. 25**LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 3.**Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge
regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente: «Costituzione di una
commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli
interventi nel settore dell'assistenza nella regione Lazio».
Pag. 26**LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 4.**Recepimento delle norme contenute nell'accordo intercomparti-
mentale relativo al triennio 1988/1990 approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 . Pag. 26**LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 5.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 1990 Pag. 28**LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 6.**Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella regione
Lazio la continuità delle prestazioni farmaceutiche nell'anno 1989.
Pag. 28**REGIONE CALABRIA****LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 7.**Approvazione conto consuntivo della regione Calabria per
l'anno finanziario 1982 Pag. 29**LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 8.**Approvazione conto consuntivo della regione Calabria per
l'anno finanziario 1983 Pag. 29**LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 9.**Approvazione conto consuntivo della regione Calabria per
l'anno finanziario 1984 Pag. 29**LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 10.**Modificazione della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3
recante: «Istituzione dei dipartimenti e della commissione per il
piano di sviluppo regionale» Pag. 29**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 7.**Adeguamento delle cabine elettorali alle necessità dei cittadini
disabili Pag. 29**LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 8.**Proroga del termine previsto dall'art. 11, comma 4, della legge
regionale 17 agosto 1988, n. 32: «Disciplina delle acque minerali e
termali, qualificazione e sviluppo del termalismo» Pag. 30**LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 9.**Azienda trasporti municipali - ATM di Ravenna - Contributi
d'esercizio 1990 Pag. 30**LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 10.**Interpretazione autentica dell'art. 44, primo comma, della legge
regionale 14 marzo 1984, n. 12, sostituito dall'art. 29 della legge
regionale 2 dicembre 1988, n. 50. Pag. 30

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 31 agosto 1989, n. 43.****Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1988.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 2 novembre 1988)**(Omissis).*

90R0263

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1989, n. 44.**Modificazione alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 34: «Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle province, dei comuni e loro consorzi».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 29 novembre 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 dopo le parole «le Province» sono aggiunte le seguenti: «le Comunità Montane».

2. Conseguentemente il titolo della legge viene così sostituito: «Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle Province, dei comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 novembre 1989

MAGNANI

90R0264

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1989, n. 45.**Norme integrative della legge regionale 22 dicembre 1988, n. 73 relativa all'attuazione del PIM Liguria.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 29 novembre 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. I progetti presentati in attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.) Liguria inseriti negli ordini di priorità approvati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73 sono ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle disponibilità che risultano dai piani finanziari delle varie «misure» per la prima fase del P.I.M. Liguria relativa al triennio 1988-1990, e l'efficacia degli ordini di priorità suddetti cessa con il 31 dicembre 1990, salvo quanto disposto nei successivi commi.

2. I progetti inclusi negli ordini di priorità di cui al primo comma, i quali, in relazione alle disponibilità finanziarie per le varie «misure» e per esigenze connesse all'obiettivo della maggiore diffusione territoriale degli interventi, siano stati ammessi a finanziamento solo per una quota, possono essere ammessi per le quote residue ai finanziamenti previsti per la seconda fase del P.I.M. Liguria, relativa al biennio 1991-1992, sempreché sia stata verificata la corretta e tempestiva attuazione delle precedenti quote di progetto.

3. Per i progetti inclusi negli ordini di priorità di cui al primo comma i quali, per la loro posizione nella graduatoria, non siano stati ammessi a finanziamento neppure parzialmente, i soggetti proponenti sono invitati a riproporre i progetti stessi in sede di attuazione della seconda fase del P.I.M. Liguria.

4. I progetti presentati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73 e ai sensi dell'articolo 4, nel periodo 1° maggio-31 ottobre 1989 ed inclusi negli ordini di priorità determinati dalla Giunta regionale sono ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle disponibilità che risultano dai piani finanziari delle singole «misure» per la prima fase di attuazione del P.I.M. e, per le «misure» la cui suddetta disponibilità finanziaria sia esaurita, l'ordine di priorità vale ai fini dell'ammissione prioritaria a finanziamento con i fondi disponibili per l'attuazione della seconda fase.

5. La Giunta regionale, nei due mesi successivi alla definizione delle procedure di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del contratto di programma, disciplina le modalità operative per l'attuazione della seconda fase del P.I.M. Liguria, ivi comprese quelle relative all'applicazione del disposto di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, terzo, quarto e quinto comma della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73 si applicano anche ai progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge medesima.

2. Le relative valutazioni di conformità devono essere riferite al momento della formazione della graduatoria da parte del Comitato Tecnico di Proposta.

Art. 3.

1. Il termine del 31 ottobre 1989 di cui all'articolo 5 secondo comma della legge regionale 22 dicembre 1988 n. 73 è prorogato al 31 dicembre 1989, salvo che per i progetti rientranti nella «misura» n. 5 «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Sottoprogramma 1, per i quali le determinazioni della Giunta sono propedeutiche alla loro trasmissione alla Commissione C.E.E. ai fini della concessione del finanziamento.

2 Per i progetti di cui alla predetta «misura» n. 5 la Giunta regionale, previa separata graduatoria, del Comitato Tecnico di Proposta, adotta le proprie determinazioni entro il 31 ottobre 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 novembre 1989

MAGNANI

90R0265

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1989, n. 46.

Norme per la partecipazione della Regione al BIC Liguria S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 29 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Affidamento alla Fi.L.S.E. S.p.a. e relativo finanziamento regionale

1. La Regione Liguria nell'ambito delle proprie competenze e ad ulteriore sostegno delle azioni contemplate dall'articolo 1 quarto comma della legge regionale 21 luglio 1986 n. 14 e dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 22 assegna alla Fi.L.S.E. S.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48, un finanziamento di lire 150.000.000 da liquidarsi con le modalità di cui all'articolo 2, per la partecipazione della Fi.L.S.E. stessa al Business Innovation Center (BIC Liguria S.p.a.).

Art. 2.

Modalità per la liquidazione del finanziamento e per l'attuazione dell'intervento da parte della Fi.L.S.E.

1. La liquidazione del finanziamento di cui all'articolo 1 è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente a definire in apposita convenzione le condizioni di Partecipazione e le modalità con le quali la Regione esercita il controllo sull'intervento affidato alla Fi.L.S.E. S.p.a.

2. Tali modalità riguardano in particolare:

a) l'emanazione delle direttive programmatiche della Giunta regionale alla Fi.L.S.E. S.p.a. che possono essere aggiornate ed integrate anche in relazione ai documenti di cui alle lettere b) e c);

b) la presentazione da parte della Fi.L.S.E. S.p.a. di una relazione previsionale, da allegare alla relazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48;

c) la presentazione da parte della Fi.L.S.E. S.p.a. di una relazione annuale che consenta la verifica dell'attuazione dell'intervento.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 8835 «Assegnazione di fondi alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (Fi.L.S.E. S.p.a.) per la partecipazione al BIC Liguria S.p.a.» con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 novembre 1989

MAGNANI

90R0266

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1989, n. 47.

Borse di studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La Giunta, sulla base delle esigenze specifiche dei servizi della Regione e degli Enti ed istituti da essa dipendenti, è autorizzata ad istituire borse di studio per la partecipazione del personale regionale e di detti Enti ed Istituti a corsi di formazione e di specializzazione, di dottorato di ricerca nel rispetto della normativa statale e universitaria, finalizzati all'acquisizione di conoscenze amministrative e tecnico-scientifiche di elevata specializzazione, presso istituti di ricerca, università od altre istituzioni scientifiche, anche straniere.

2. Le borse di studio sono assegnate mediante selezione da effettuarsi da parte di una Commissione esaminatrice composta da due rappresentanti della Regione designati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'ufficio di Presidenza del Consiglio e da un esperto designato dal Rettore dell'università di Genova.

3. Le borse di studio potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità del bilancio previste per il capitolo relativo agli oneri per la formazione ed il perfezionamento del personale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 24 novembre 1989

MAGNANI

90R0267

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1989, n. 48.

Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al personale cessato dal servizio la Regione, sulla base delle disposizioni previste nei successivi articoli, attribuisce una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.

Art. 2.

1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio ovvero per raggiunti limiti di servizio nonché a quelli che cessano per dispensa per motivi di salute è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi dieci.

2. Ai dipendenti che cessano dal servizio a qualunque altro titolo rispetto a quelli previsti al primo comma, che abbiano maturato una anzianità di servizio utile non inferiore ad anni venti è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi sei.

3. La medaglia, appositamente coniatata, porta sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione dal servizio.

Art. 3.

1. La medaglia non verrà attribuita al dipendente che abbia subito nell'intero corso del servizio una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 4.

1. All'onere per l'attuazione della presente legge ammontante per l'anno in corso a lire 5.000.000 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0240 «Spese per assistenza al personale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 che presentano la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 24 novembre 1989

MAGNANI

90R0268

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1989, n. 49.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22: «Legge forestale regionale», già modificata con legge regionale 8 maggio 1985, n. 39.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 53

1. All'articolo 53 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, già modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985 n. 39, la parola «fitoepidemiologie» è sostituita con la parola «fitoepidemie».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 57

1. L'articolo 57 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, già modificata con legge regionale 8 maggio 1985 n. 39, è così sostituito:
«(zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco).

Le zone boscate, comprese nel piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, distrutte o danneggiate dal fuoco, non possono avere una disciplina urbanistica diversa da quella vigente al momento dell'incendio qualora questa comporti lo sfruttamento edificatorio delle aree distrutte o danneggiate dal fuoco, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari per la realizzazione di opere pubbliche o opere volte all'antincendio boschivo nonché per la realizzazione di impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.

Nei prati e nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito il pascolo per i dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio salva la facoltà delle comunità montane e dei Consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati».

Art. 3.

Integrazione all'articolo 60

1. All'articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, già modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985 n. 39, dopo le parole «per ogni decara» sono aggiunte le parole «o frazione superiore all'ara».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 68

1. L'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, già modificata dalla legge regionale 8 marzo 1985 n. 39, è così sostituito:
«(Violazioni delle norme relative alle zone boscate ed ai prati e pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco).

Coloro che in violazione dell'articolo 57 commettono infrazioni urbanistico-edilizie nelle zone distrutte o danneggiate dal fuoco sono soggetti al pagamento anche di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni decara o frazione superiore all'ara.

Coloro che violino la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 57 sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8.000 a lire 40.000 per ogni capo di bestiame immesso».

Art. 5.*Modificazione dell'articolo 69*

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, già modificata dalla legge regionale 8 maggio 1985 n. 39, è così modificata:

«a) alle comunità montane ed ai Consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, quelle previste dall'articolo 59 numero 2 lettera e) e numero 3 e dagli articoli 60, 64, 65 e 66 nonché quelle previste dall'articolo 61 quando la violazione riguarda le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni di cui all'articolo 34».

Art. 6.*Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 dicembre 1989

MAGNANI

90R0269

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1989, n. 50.

Individuazione e gestione del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale dell'Aveto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 10 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA

Art. 1.*Individuazione del sistema*

1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale denominato «Aveto», comprendente le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25000 numerate progressivamente da 1 a 4 allegate alla presente legge e ricadenti nei territori dei comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d'Aveto.

Art. 2.*Finalità del sistema*

1. L'individuazione del sistema è volta in particolare a:

a) garantire la tutela e la qualificazione dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato;

b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, per contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e antropico;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle risorse ambientali e territoriali, iniziative agricole, turistiche, artigianali nonché di miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi.

Art. 3.*Normativa urbanistica vigente del sistema*

1. Il sistema è suddiviso in aree nelle quali si applicano le disposizioni previste dal piano territoriale di coordinamento paesistico e dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Le modifiche al piano territoriale di coordinamento paesistico che interessino le aree del sistema sono sottoposte al parere del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8.

3. Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino le aree del sistema deve essere acquisito il parere del Comitato di coordinamento.

4. Gli schemi di orientamento relativi a piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 interessanti l'area del sistema sono inviati al Comitato di coordinamento oltre che agli enti indicati all'articolo 4 terzo comma della predetta legge regionale per le relative osservazioni.

Art. 4.*Norme generali di comportamento*

1. In tutte le aree del sistema, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti;

b) percorrere con mezzi motorizzati a fini ricreativi o sportivi strade riservate a mezzi agricoli, di servizio, di vigilanza e di soccorso e transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) alterare le comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie animali e vegetali non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;

d) raccogliere steli fiorali di esemplari che crescono su rupi, ghiaioni, pietraie e «zone umide», sradicare esemplari di piante spontanee per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli o di ricerca scientifica;

e) asportare o distruggere i nidi, distruggere le tane di animali selvatici, distruggere il loro ambiente, danneggiarlo o alterarlo anche con suoni o rumori molesti, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali;

f) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

g) danneggiare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportarne concrezioni;

h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili, e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica.

2. In relazione alla necessità di garantire una migliore tutela di specifiche risorse naturalistico-ambientali o di organizzare la fruizione in forme tali da non comprometterne l'integrità, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 8 può proporre alla Regione, ad integrazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la disciplina delle attività che si svolgono all'interno del sistema, appositi regolamenti.

3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento o di propria iniziativa, sentito quest'ultimo ed in ogni caso acquisito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, trasmette al Consiglio per l'approvazione i regolamenti di cui al secondo comma.

Art. 5.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la violazione delle norme generali di comportamento comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

- a) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'abbandono di rifiuti;
- b) da lire 50.000 a lire 500.000 per il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade carrozzabili o su strade riservate ai mezzi agricoli, di servizio, di vigilanza e di soccorso;
- c) da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi per fini diversi da quelli agricoli e zootecnici;
- d) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'asportazione di flora delle rupi, dei ghiaioni, delle pietraie e delle «zone umide» o lo sradicamento di piante spontanee per fini diversi da quelli ammessi dalla presente legge;
- e) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione, il danneggiamento o la distruzione di nidi e tane di animali selvatici o per la distruzione, il danneggiamento o l'alterazione del loro ambiente;
- f) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto per fini diversi da quelli agricoli e silvicoli;
- g) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali o l'asportazione di loro concrezioni;
- h) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;
- i) da lire 50.000 a lire 500.000 per le infrazioni agli altri limiti o divieti previsti dalle norme generali di comportamento o dai regolamenti di cui all'articolo 4.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione della attività vietata.

3. L'obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema.

Art. 6.

Vigilanza

1. Il comune, la Comunità montana, la Provincia territorialmente interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti in materia, provvedono alla vigilanza e alla applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza della normativa vigente per la tutela dell'ambiente e in particolare in materia urbanistico-edilizia, forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi spontanei e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati.

2. La Provincia territorialmente interessata è delegata a provvedere alla vigilanza per l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 4 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

3. All'accertamento e alla contestazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonché il Corpo Forestale dello Stato.

4. Qualora gli organi od agenti incaricati della vigilanza constataino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri Enti od organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'Ente o l'organismo competente.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 5 sono introitati dalla Provincia a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

6. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati all'Ente delegato, che è tenuto a fornire alla Regione le informazioni e i dati statistici che gli siano richiesti.

7. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito l'Ente delegato, si sostituisce ad esso nell'emissione del singolo atto; in caso di persistente inattività dell'Ente delegato, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

Art. 7.

Coordinamento dei piani e dei programmi nell'ambito del sistema

1. La Regione e gli enti locali territorialmente competenti devono verificare, nella predisposizione, nell'approvazione e nell'attuazione di strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti il sistema, la rispondenza delle relative previsioni con le finalità di tutela, valorizzazione e fruizione naturalistica e ambientale, che presiedono all'individuazione dello stesso e, comunque, assicurare il coordinamento degli interventi attuativi con le previsioni del programma di attività e interventi di cui all'articolo 10.

2. In particolare devono essere coordinati con le previsioni della presente legge gli strumenti di pianificazione e programmazione inerenti la tutela e la fruizione dell'ambiente naturale in materia di difesa del suolo, tutela dagli inquinamenti, agricoltura e forestazione, gestione faunistica e venatoria.

3. Gli organi regionali nella determinazione dei criteri di riparto relativi ad interventi finanziari attinenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della difesa del suolo e del turismo nonché ad altri settori comunque connessi con le finalità della presente legge, attribuiscono titolo preferenziale agli interventi concorrenti al conseguimento delle medesime finalità localizzati all'interno del sistema o in aree esterne, ad esso funzionalmente connesse.

Capo II

GESTIONE DEL SISTEMA

Art. 8.

Comitato di coordinamento - Istituzione e funzionamento

1. Al fine di garantire il coordinamento tra le attività degli enti interessati e gli obiettivi che presiedono all'individuazione del sistema, i comuni, la Comunità montana Aveto-Graveglia-Sturla e la Provincia di Genova costituiscono un Comitato di coordinamento composto da:

- a) il Presidente della Provincia o un consigliere provinciale suo delegato;
- b) il Presidente della Comunità montana o un consigliere suo delegato;
- c) i sindaci dei comuni interessati o consiglieri comunali loro delegati.

2. Alle riunioni del Comitato di coordinamento può partecipare senza diritto di voto il dirigente del servizio regionale beni ambientali e naturali, che può delegare a rappresentarlo un dipendente del servizio stesso.

3. Il Presidente della Provincia provvede alla prima convocazione del Comitato, da tenersi presso la Provincia stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, scelto fra i membri del Comitato; e l'indicazione dell'ente sede.

4. L'ente sede deve essere individuato tra gli enti in grado di garantire l'efficace e organico svolgimento delle attività del Comitato fornendo uffici e personale professionalmente qualificato e dedito esclusivamente a tali compiti.

5. L'ente sede per le attività di cui al quarto comma può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione.

6. Gli atti necessari per il funzionamento e l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di coordinamento sono emanati, su conforme proposta del Comitato stesso, dall'ente presso il quale ha sede.

7. Il Comitato, qualora e fino a quando non abbia individuato l'ente di cui al sesto comma, ha sede presso la Provincia.

8. Qualora entro trenta giorni dalla prima convocazione il Comitato non abbia eletto il Presidente e individuato l'ente sede, la Regione può provvedere direttamente a tali adempimenti.

9. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; il Comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei votanti.

10. Ai componenti del Comitato spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13; le spese relative sono liquidate dall'ente sede del comitato utilizzando i fondi ad esso attribuiti a norma dell'articolo 13.

Art. 9.

Compiti del Comitato di coordinamento e degli enti locali

1. Il Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento:

a) redige e trasmette alla Regione il programma di attività e di interventi di cui all'articolo 10;

b) individua ai sensi della presente legge i soggetti attuatori degli interventi e quelli incaricati di svolgere attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

c) fornisce le necessarie indicazioni per un corretto svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema;

d) assume iniziative volte alla diffusione dell'educazione ambientale e di un corretto comportamento nell'ambiente e opera per garantire l'osservanza delle leggi vigenti in materia di tutela della natura;

e) esprime il proprio parere in merito alle modifiche al piano territoriale di coordinamento paesistico che interessino le aree del sistema;

f) esprime pareri preventivi sui nuovi strumenti urbanistici comunali generali o attuativi o varianti agli stessi, che interessino il sistema;

g) formula osservazioni sullo schema di orientamento dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 3;

h) propone alla Regione appositi regolamenti per la disciplina delle attività che si svolgono all'interno del sistema;

i) promuove ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. I pareri di cui alla lettera f) del primo comma sono espressi dal Comitato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

3. Per i compiti di cui alle lettere c), d), f) il Comitato si avvale della consulenza della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene i pareri di cui alla lettera f), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole.

4. I comuni, la Provincia, la Comunità montana o altri soggetti pubblici o privati convenzionati, su indicazioni del Comitato di coordinamento, attuano gli interventi e svolgono le attività connesse alla tutela e alla fruizione del sistema.

5. Gli interventi e le attività di cui al quarto comma, effettuati dai comuni ovvero dagli altri enti ivi indicati, sono attuati in relazione alle rispettive competenze attribuite da norme statali e regionali.

Art. 10.

Programma di attività e di interventi

1. Il Comitato di coordinamento redige un programma di attività e di interventi volto a definire gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine in relazione alle finalità della presente legge e ad individuare gli strumenti idonei a conseguirli.

2. Nella redazione del programma il Comitato deve tener conto:

a) delle disposizioni e delle indicazioni propositive contenute nel piano territoriale di coordinamento paesistico;

b) delle proposte degli enti che lo compongono;

c) delle eventuali proposte formulate dalle organizzazioni delle categorie interessate e dalle associazioni protezionistiche.

3. In particolare il programma deve contenere:

a) un resoconto aggiornato della situazione ambientale delle aree facenti parte del sistema;

b) l'individuazione degli interventi e delle attività volti alla tutela e riqualificazione delle risorse ambientali. Tali interventi e attività possono riguardare la manutenzione e il ripristino di manufatti, edifici e infrastrutture di interesse storico-ambientale, il risanamento di aree degradate, il miglioramento del patrimonio boschivo secondo gli indirizzi e le disposizioni relativi all'assetto vegetazionale contenuti nel piano territoriale di coordinamento paesistico;

c) l'individuazione degli interventi e delle attività volti alla fruizione delle risorse ambientali. Tali interventi ed attività, da effettuarsi anche in aree esterne al sistema ad esso funzionalmente connesse e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, possono riguardare il potenziamento o la creazione di attrezzature turistiche, ricettive, per il tempo libero e la loro gestione; l'organizzazione della fruizione escursionistica attraverso la sistemazione degli itinerari, la predisposizione della segnaletica, la raccolta dei rifiuti, l'individuazione di aree per attendamenti, l'attrezzatura di punti di sosta e di ristoro, l'accessibilità agli itinerari, l'organizzazione di iniziative culturali, didattiche e promozionali e l'approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse naturalistico-ambientali del sistema anche attraverso convenzioni con le istituzioni culturali, scolastiche ed universitarie;

d) l'individuazione delle forme di sostegno e di sviluppo delle tradizionali attività artigianali e delle tipiche produzioni agricole, in connessione con gli interventi e le attività di cui alle lettere b) e c). Tali forme di sostegno possono riguardare tra l'altro l'incentivazione dell'agricoltura biologica e l'istituzione di un marchio di qualità per i prodotti di tale agricoltura e per i prodotti artigianali tipici.

4. Per i settori di cui alle lettere b), c) e d) il programma deve individuare i criteri generali di intervento, le opere e le iniziative da realizzare con le relative priorità, le risorse attivabili per realizzarle, i soggetti pubblici e/o privati convenzionati incaricati di attuarle.

5. Il programma è aggiornato annualmente e trasmesso entro il 30 giugno alla Regione che lo approva con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della coerenza con le finalità della presente legge.

6. Con l'aggiornamento annuale il Comitato trasmette alla Regione il resoconto dell'attività svolta e dell'attuazione del programma, con particolare riguardo all'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

7. In caso di ritardo o inadempienza da parte del Comitato di coordinamento la Regione, sentiti gli enti locali interessati, ha facoltà di provvedere direttamente alla redazione ed alla approvazione del programma, predisponendone l'attuazione attraverso gli enti stessi.

Capo III

NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

Norma transitoria

1. Relativamente agli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Regione già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere di cui all'articolo 3, terzo comma, è richiesto dalla Regione prima dell'approvazione degli strumenti stessi.

Art. 12.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la gestione del sistema sono costituite:

a) dal contributo ordinario della Regione;

b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attività connesse agli obiettivi della presente legge;

c) da contributi di altri enti o di privati;

d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989:

a) prelevamento di lire 30.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9020 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo»;

b) istituzione del capitolo 2590 «Contributo all'ente sede del Comitato di coordinamento del sistema 'Aveto' per le spese correnti connesse ai suoi compiti» con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

d) istituzione del capitolo 2591 «Contributi in conto capitale agli enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e fruizione del sistema 'Aveto'» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 19 dicembre 1989

MAGNANI

(Omissis).

90R0270

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7: «Norme sulla contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 10 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7

1. Alla fine dell'articolo 4 sono soppresses le parole: «ai comitati comprensoriali».

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 è così sostituito:

«Art. 11.

Esercizio finanziario

Le unità sanitarie locali adottano entro il 15 dicembre il bilancio annuale di previsione formulato in termini di competenza e di cassa».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 20

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 20 è soppresso.

2. L'ultimo comma dell'articolo 20 è così modificato:

«Il prospetto di cui al primo comma numero 2) è predisposto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale».

Art. 4.

Integrazioni all'articolo 22

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 22 è inserito il seguente comma:

«Gli storni fra i capitoli nell'ambito della stessa categoria sono deliberati dal Comitato di Gestione».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 43

1. L'articolo 43 è così sostituito:

«Art. 43.

Attività economiche e di gestione

Il Comitato di gestione disciplina con apposito regolamento le spese varie, degli uffici e dei servizi che, per loro natura, debbono farsi in contanti o essere eseguite in modo immediato per il loro carattere di indifferibilità e d'urgenza.

Tale regolamento, che è deliberato sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio regionale, deve specificare la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalità delle anticipazioni dei pagamenti, le modalità della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione, nonché i dipendenti delegati alla gestione delle attività di cui al presente articolo.

Essi sono personalmente responsabili della spesa sostenuta e della regolarità dei pagamenti eseguiti, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 ed al titolo VIII della presente legge».

Art. 6.

Modificazioni alla rubrica dell'articolo 44

1. La rubrica dell'articolo 44 è così modificata:

«Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l'espletamento delle attività economiche».

Art. 7.

Aggiunta di nuovo articolo

1. Dopo l'articolo 47 è aggiunto l'articolo 47-bis.

«Art. 47-bis.

Reiscrizione delle somme assegnate con vincolo di destinazione

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza non impegnate entro il 31 dicembre a norma dell'articolo 34, assegnate alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione, sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime finalità».

Art. 8.

Modificazione dell'articolo 51

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 51 è soppresso.

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 58

1. L'articolo 58 è così sostituito:

«Art. 58.

Contabilità di magazzino

L'unità sanitaria locale deve tenere la contabilità di magazzino relativamente a:

- 1) i materiali sanitari e i prodotti farmaceutici;
- 2) i materiali tecnici;
- 3) i materiali diversi di uso corrente.

L'unità sanitaria locale, mediante idonee rilevazioni, deve distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese».

Art. 10.

Modificazioni dell'articolo 62

1. All'articolo 62 sono aggiunti i seguenti commi:

«L'alienazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati è effettuata di regola mediante pubblici incanti e con il regime di pubblicità loro proprio. La deroga a tale procedura è concessa dalla Giunta regionale con deliberazione motivata.

Sono fatte salve le procedure fissate dalla legge 30 marzo 1981 n. 113 relativamente ai contratti che rientrano nelle previsioni della legge stessa».

Art. 11.

Integrazioni all'articolo 64

1. Alla fine della lettera a) del primo comma dell'articolo 64 sono aggiunte le parole: «e in ogni caso, se non è possibile, la lettera di invito».

Art. 12.

Modificazioni dell'articolo 66

1. Il primo capoverso dell'articolo 66 è così modificato:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata».

2. Dopo il numero 4) del primo comma è inserito il seguente numero:

«(4-bis) quando si tratti di affidare appalti di servizi di competenza tecnica o scientifica di particolare complessità».

3. Il numero 5) del primo comma è così modificato:

«5) quando si tratti di contratti di valore non superiore ai centocinquanta milioni, IVA esclusa, limitatamente all'Unità sanitaria locale n. 13; di valore non superiore ai novanta milioni, IVA esclusa, limitatamente alle unità sanitarie locali nn. 19, 11; 7 e 5; di valore non superiore ai sessanta milioni, IVA esclusa, limitatamente alle restanti unità sanitarie locali. Tale importo potrà essere aggiornato, con cadenza triennale dalla Giunta regionale, con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo».

4. Dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini di quanto previsto al numero 5 del primo comma:

a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e di ciò l'Unità sanitaria locale deve dare atto nelle relative deliberazioni;

b) quando si tratta di spese continuative l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e dalla durata di esso».

Nei casi indicati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma, devono essere interpellate almeno tre ditte.

Le Unità sanitarie locali disciplinano l'espletamento della trattativa privata con apposito regolamento deliberato dal Comitato di gestione sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale con direttiva vincolante ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 e successive modificazioni».

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 68

1. L'articolo 68 è così sostituito:

«Art. 68.

Servizi e provviste da eseguirsi in economia

Il Comitato di gestione delibera il regolamento per i servizi e le provviste da eseguirsi in economia.

Tale regolamento che è adottato sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio regionale, fissa in particolare le condizioni e le modalità di esecuzione delle forniture di prodotti a prezzo imposto sulla base delle disposizioni di cui al decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974 n. 385».

Art. 14.

Modificazione dell'articolo 71

1. Il primo comma dell'articolo 71 è così sostituito:

«La stipulazione di contratti compete al Presidente del Comitato di gestione o ad un suo delegato.

I contratti relativi ai beni immobili e mobili registrati trasferiti ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 sono stipulati dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato, in nome e per conto del comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato».

Art. 15.

Sostituzione degli articoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80

1. L'articolo 75 è così sostituito:

«Art. 75.

Classificazione dei beni

I beni attribuiti all'Unità sanitaria locale si classificano in:

a) beni trasferiti ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

b) beni di nuova acquisizione a seguito di contratto a titolo oneroso, eredità, legato o donazione».

2. L'articolo 76 è così sostituito:

«Art. 76.

Acquisizione di nuovi beni

L'acquisizione di nuovi beni immobili per contratto a titolo oneroso e l'accettazione di eredità, legati e donazioni concernenti beni immobili, mobili e mobili registrati nonché il comodato d'uso di apparecchiature sanitarie e attrezzature tecniche sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale che ne valuta la corrispondenza tra costi e relativi benefici».

3. L'articolo 77 è così sostituito:

«Art. 7.

Gestione dei beni

L'Unità sanitaria locale provvede all'amministrazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni.

I proventi ed i redditi netti derivanti dalla gestione dei beni sono acquisiti ed utilizzati ai sensi della vigente normativa».

4. L'articolo 78 è così sostituito:

«Art. 78.

Svincolo d'uso

Fermo restando quanto previsto, per i beni immobili, dalla legge regionale 27 aprile 1988 n. 9, i beni mobili e mobili registrati che, sulla base del rapporto di un esperto nominato dal Comitato di gestione, risultano non più idonei all'uso loro assegnato sono vetustà o che per qualsiasi altra ragione divengano inservibili sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del Comitato di gestione. I beni dichiarati fuori uso che conservino valore commerciale sono trasferiti, nelle forme previste dalla presente legge e i relativi proventi sono iscritti in entrata nell'apposito capitolo del bilancio».

5. L'articolo 79 è così sostituito:

«Art. 79.

Inventario dei beni immobili e mobili registrati

L'inventario dei beni immobili e mobili registrati deve contenere:

a) il numero progressivo di carico;

b) la data di presa in carico;

c) la denominazione, l'ubicazione, la descrizione e l'uso cui il bene è destinato ed il Servizio cui il bene è affidato;

d) le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonché gli eventuali oneri da cui il bene è gravato;

e) il titolo di provenienza;

f) lo stato di conservazione;

g) il certificato urbanistico».

6. L'articolo 80 è così sostituito:

«Art. 80.

Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere:

a) il numero progressivo di carico;

b) la data di presa in carico;

c) la denominazione, l'ubicazione, la descrizione, l'uso cui il bene è destinato ed il Servizio cui il bene è affidato;

d) il titolo di provenienza;

e) lo stato di conservazione».

Non sono inclusi nell'inventario i beni di rapido consumo.

L'Unità sanitaria locale deve tuttavia tenere idonea certificazione di carico e scarico di detti beni».

7. Dopo l'articolo 80 è aggiunto l'articolo 80-bis:

«Art. 80-bis

Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari

L'Unità sanitaria locale provvede almeno ogni cinque anni alla ricognizione generale dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari».

Art. 16.

Modificazioni dell'articolo 93

1. All'articolo 93 è aggiunto il seguente comma:

«Nei limiti indicati al comma precedente ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 primo comma numero 5 l'Ospedale Galliera è equiparato alle Unità sanitarie locali 19, 11, 7 e 5».

Art. 17.

Norma finale

1. Le parole: «assemblea generale» contenute negli articoli della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 debbono intendersi sostituite con le parole: «assemblea dei comuni associati o Consiglio comunale».

Art. 18.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dagli articoli 5, 12 e 13, le attività economiche, la trattativa privata nonché i servizi e le provviste da eseguirsi in economia, sono disciplinati dalla presente legge e dai regolamenti adottati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 1989

MAGNANI

90R0271

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 42.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 133 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 22, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione e gli enti locali sono tenuti a fornire reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi comuni.

2. In particolare entro il 28 febbraio di ciascun anno, i Comuni e le Province dovranno fornire al Servizio della programmazione delle risorse finanziarie dell'Ufficio di piano le informazioni economico-finanziarie relative all'utilizzo dei fondi assegnati nell'anno finanziario precedente per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate. L'assolvimento di tale obbligo, è condizione per la liquidazione dei contributi per l'esercizio in corso».

Art. 2.

Il testo dell'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:

«3. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi in favore di Comuni o dei Consorzi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici».

Art. 3.

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, è così modificato:

1. Nell'art. 5, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione «lire 39.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 41.000 milioni».

2. Nell'alinea dell'art. 5, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione «lire 31.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 33.000 milioni».

3. Nell'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente lettera:

«i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi».

Art. 4.

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, è così modificato:

1. Nell'art. 6, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione «lire 39.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 37.000 milioni».

2. Nell'alinea dell'art. 6, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione «lire 12.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 10.000 milioni».

3. Nell'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene eliminata la lettera c).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 1989

BIASUTTI

90R0137

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 74.

Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Lazio, nell'ambito della normativa prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32, attua e promuove interventi destinati a consentire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico.

2. Tali interventi consistono nell'adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti, attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli o barriere architettoniche esistenti che, oltre a rendere difficoltosa la fruizione dell'ambiente costruito a tutti i cittadini, la impediscono a quelli fisicamente disabili.

3. La Regione promuove, altresì, ai medesimi fini, interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica da regolamentare attraverso direttive specifiche emanate con deliberazione di Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; tali direttive regolamenteranno l'esecuzione degli alloggi e spazi esterni privi di barriere architettoniche di cui all'articolo 20 della circolare dell'assessorato regionale ai lavori pubblici del 19 aprile 1979, n. 3461 concernente gli interventi di edilizia residenziale pubblica e disporranno altresì, nell'ambito di tali interventi ivi compresi quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di alloggi e comunità-alloggio aventi particolari caratteristiche tipologiche con specifica destinazione ad anziani, cittadini disabili e persone esposte a processi di emarginazione.

Art. 2.*Natura e disciplina degli interventi*

1. La Regione, per le finalità di cui al precedente articolo 1, concede a province, comuni, comunità montane e loro consorzi contributi per realizzare le necessarie opere di adeguamento in attrezzature o edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, di loro proprietà riservando altresì una aliquota dei finanziamenti anche per l'adeguamento di edifici di competenza regionale.

2. Le opere di adeguamento devono consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.

3. Nell'ambito dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, adottati dalle amministrazioni comunali, sono concessi contributi anche per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione al fine di realizzare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche tra edifici pubblici già adeguati.

4. Le opere di adeguamento devono di norma essere utilizzate in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ed ove questo, per particolari vincoli esistenti, non fosse del tutto applicabile, in conformità comunque a quelle contenute nella normativa tecnica di cui al successivo articolo 9.

Art. 3.*Criteri di priorità degli interventi*

1. La Regione, nella definizione degli interventi di cui alla presente legge, tiene conto con priorità dei progetti che prevedono l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province e:

- a) che forniscono servizi di livello provinciale e intercomunale;
- b) che forniscono in maniera integrata più servizi;
- c) che forniscono servizi di particolare utilità a persone anziane e/o disabili;
- d) che coinvolgono la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.

2. Nell'ambito delle priorità di cui al comma precedente, si tiene particolarmente conto degli interventi relativi ad attrezzature o edifici socio-sanitari, scolastici, prescolastici e di formazione professionale nonché per la cultura, lo spettacolo e la vita associativa così come degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e agli spazi esterni di relazione tra edifici già adeguati.

Art. 4.*Riparto annuale delle disponibilità*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il riparto annuale delle disponibilità finanziarie sulla base delle domande pervenute, per i relativi anni, entro i termini indicati nel successivo articolo 6 ed attribuisce agli enti interessati i contributi previsti dalla presente legge nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

2. Nella formulazione del riparto annuale, una aliquota, fino ad un massimo del 10 per cento dello stanziamento annuale, viene destinata per interventi in edifici di competenza regionale.

3. Detratta la somma di cui al precedente secondo comma, la ripartizione annuale viene effettuata per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini anziani e disabili motori, comprendendo, altresì, un'aliquota del 5 per cento da utilizzare, ad integrazione delle somme come sopra determinate, per un migliore adeguamento delle disponibilità finanziarie al reale fabbisogno quale risulta, per ambito provinciale, dai quadri economici contenuti nelle previsioni progettuali degli interventi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge la ripartizione di cui al precedente terzo comma è determinata come segue:

- 10 per cento per la provincia di Frosinone;
- 7 per cento per la provincia di Latina;
- 4 per cento per la provincia di Rieti;
- 67,5 per cento per la provincia di Roma;
- 6,5 per cento per la provincia di Viterbo;
- 5 per cento per i finanziamenti integrativi.

5. Il Consiglio regionale ha la facoltà di apportare, con propria deliberazione, variazioni alle percentuali di ripartizione di cui al precedente quarto comma in relazione a mutamenti delle situazioni demografiche di cui al precedente terzo comma.

6. Possono essere concessi ad un medesimo ente locale più contributi relativi ad attrezzature ed edifici diversi purché per ognuno di essi venga presentata apposita domanda con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

Art. 5.*Opere ammesse a contributo*

1. Sono ammesse a contributo regionale tutte quelle opere necessarie a consentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane, la piena accessibilità e fruibilità, in condizioni di sicurezza, dei vari ambienti, servizi o attrezzature esistenti nell'edificio o negli spazi esterni di pertinenza.

2. Tali opere riguardano in particolare:

a) adeguamento degli spazi esterni all'edificio o attrezzature ed ad essi connessi (percorsi pedonali, rampe e scale esterne, pavimentazioni esterne e parcheggi);

b) adeguamento degli accessi all'edificio o attrezzatura;

c) opere per rendere i vari piani accessibili in ogni parte aperta al pubblico quali quelle relative alla creazione di spazi per la distribuzione ai percorsi orizzontali e verticali, alla realizzazione di rampe interne di raccordo tra zone di un medesimo piano poste a quote diverse, dalla creazione di disimpegni per spazi di manovra di sedia a ruote, all'eventuale ampliamento di corridoi e passaggi obbligati, all'installazione di porte o modifiche a quelle esistenti, di dimensioni adeguate e di facile manovrabilità, all'adeguamento di pavimentazioni sconnesse;

d) opere per dotare l'edificio, possibilmente ad ogni piano, di servizi igienici accessibili;

e) dotazioni di ascensori o adeguamento di quelli esistenti idonei, per capienza, caratteristiche ed attrezzature, a manovre di sedia a ruote;

f) opere per regolarizzare l'andamento delle scale e per dotarle delle necessarie attrezzature onde agevolare o consentire l'uso, nonché opere per facilitare il raccordo di dislivelli esistenti;

g) opere per consentire l'accessibilità e fruizione di locali di ufficio o sportelli aperti al pubblico, di sale per riunioni ed in genere di locali di uso comune;

h) opere per adeguare il posizionamento degli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, apparecchi telefonici manovrabili da parte della generalità del pubblico;

i) installazione di tabelle segnaletiche di indicazione e di informazione, esterne ed interne, relative ai principali percorsi ed ambienti accessibili e/o raggiungibili con percorsi privi di barriere architettoniche.

3. Sono altresì ammesse a contributo regionale le opere, di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, concernenti l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione tra edifici. Tali opere comprendono tutte quelle necessarie a creare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche e riguardano, principalmente, la sistemazione di pavimentazioni, la creazione di rampe o scivoli di raccordo tra marciapiedi e sede stradale, la creazione o l'adeguamento di zone di parcheggio con posti auto accessibili, l'adeguamento di semafori con pulsanti di chiamata, la installazione di tabelle segnaletiche ad individuazione dei percorsi accessibili nonché l'adeguamento di elementi o attrezzature varie costituenti l'arredo urbano.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dagli enti di cui al precedente articolo 2 alla Regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1989 ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

2. Le domande debbono essere corredate di progetto di fattibilità comprendente il rilievo ed il progetto di massima con l'indicazione della destinazione d'uso degli ambienti o spazi costruiti e delle soluzioni per la loro accessibilità, corredato di computo metrico estimativo, quadro economico e relazione illustrativa delle opere.

3. Le domande per l'adeguamento di edifici devono essere corredate di scheda di rilevamento, documentazione fotografica e documentazione della quale risulti l'eventuale inclusione dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Le domande per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici, devono essere corredate oltre a quanto previsto nel precedente secondo comma, della documentazione fotografica dei principali siti oggetto dell'intervento e di documentazione dalla quale risulti l'individuazione della zona nell'ambito del piano di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nonché quali edifici, ricadenti nella zona e già adeguati, vengano ad essere collegati con i percorsi privi di barriere architettoniche.

Art. 7.

Presentazione progetti e documentazione

1. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'assessorato regionale ai lavori pubblici della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4, gli enti interessati dovranno presentare, al medesimo assessorato, la documentazione di seguito specificata:

a) domanda dell'ente beneficiario del contributo, diretta alla Regione Lazio, intesa ad ottenere la formalizzazione del finanziamento dell'importo attribuito, per singolo intervento, con la suddetta deliberazione della Giunta regionale. La domanda dovrà specificare presso quale istituto bancario dovranno essere accreditate le somme relative ai contributi nonché il numero di conto corrente;

b) copia conforme della deliberazione consiliare, di approvazione del quadro economico, del progetto esecutivo ed altri atti tecnici, delle modalità con le quali verrà esposto l'appalto, debitamente vistata dal competente organo di controllo, contenente altresì la specificazione sulla copertura finanziaria eventualmente necessaria per gli importi eccedenti il contributo regionale, necessari per la realizzazione completa delle opere;

c) progetto esecutivo degli edifici che dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia:

1) scheda di rilevamento, fornita dall'assessorato regionale ai lavori pubblici, con allegata documentazione fotografica della situazione «ante-operam» idonea a consentire futuro raffronto con gli adeguamenti eseguiti;

2) planimetria generale eseguita nel rapporto 1:1.000 con l'indicazione della pendenza delle strade adiacenti il fabbricato, delle principali quote altimetriche, dell'esistenza di parcheggi pubblici, dei tipi di pavimentazione esistenti e loro stato di conservazione;

3) tavole illustranti la situazione esistente eseguite nel rapporto 1:100 o 1:50 comprensive di planimetrie di insieme eseguita nel rapporto 1:500 o 1:200 nelle quali siano evidenziati la destinazione degli spazi o ambienti e gli elementi o particolari architettonici che costituiscono barriera architettonica. Nelle tavole, che dovranno comprendere le piante di tutti i piani oltre a sezioni e prospetti significativi, dovranno essere indicate le quote planimetriche ed altimetriche nonché i tipi di pavimentazione;

4) tavole illustranti il progetto di adeguamento, comprensive di planimetria di insieme, eseguite nei rapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle quali siano evidenziate le soluzioni previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed i percorsi ed ambienti che, in relazione a tali soluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori. Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idonei particolari esecutivi;

5) relazione generale contenente descrizione e utilizzazione dell'edificio o attrezzatura, finalità dell'adeguamento in rapporto al tipo di edificio, soluzioni progettuali ed opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, grado di accessibilità ottenibile, descrizione tecnico-strutturale con indicazione dei materiali previsti e degli eventuali impianti adeguati;

6) computo metrico-estimativo dei lavori a base d'asta compilato, per quanto possibile, sulla base dei prezzi della tariffa regionale vigente;

7) quadro economico contenente, oltre alla previsione di spesa per i lavori di adeguamento, le somme a disposizione dell'amministrazione per rilievi, per la eventuale esecuzione di impianti e la fornitura di apparecchiature e attrezzature, per eventuale revisione prezzi, nei limiti ed in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per imprevisti, per spese generali e per oneri fiscali, tenendo altresì conto di quanto previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 7, legge regionale n. 88 del 28 febbraio 1980;

8) documentazione dalla quale risulti l'eventuale inclusione o meno dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e relativo stato di attuazione del piano;

d) progetto esecutivo per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici che dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia:

1) documentazione fotografica della situazione «ante-operam» idonea a consentire futuro raffronto con gli adeguamenti eseguiti;

2) planimetria generale eseguita nel rapporto 1:1.000 con l'indicazione dei principali edifici pubblici esistenti e quali di essi risultino già adeguati ed accessibili, della pendenza delle strade esistenti, delle principali quote altimetriche, dell'esistenza di parcheggi pubblici, dei tipi di pavimentazione esistenti e loro stato di conservazione;

3) tavole illustranti la situazione esistente eseguite nel rapporto 1:500 o 1:200 nelle quali siano indicate le quote planimetriche ed altimetriche nonché i tipi di pavimentazione, la destinazione degli edifici ricadenti nella zona ed evidenziati gli elementi costruttivi o arredi stradali che costituiscono barriera architettonica od ostacolo al movimento;

4) tavole illustranti il progetto di adeguamento, eseguite nei rapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle quali siano evidenziate le soluzioni previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed i percorsi che, in relazione a tali soluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori. Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idonei particolari esecutivi;

5) relazione generale contenente descrizione e modalità di utilizzazione degli spazi esterni adeguati, soluzioni progettuali ed opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, grado di accessibilità ottenibile, descrizione tecnico-strutturale con indicazione dei materiali previsti e delle eventuali attrezzature adeguate;

6) computo metrico-estimativo dei lavori a base d'asta compilato, per quanto possibile, sulla base dei prezzi della tariffa regionale vigente;

7) quadro economico contenente, oltre alla previsione di spesa per i lavori di adeguamento, le somme a disposizione dell'amministrazione per i rilievi, per eventuale esecuzione di impianti e fornitura di apparecchiature ed attrezzature, per eventuale revisione prezzi, nei limiti ed in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per imprevisti, per spese generali e per oneri fiscali tenendo altresì conto di quanto previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 7, della legge regionale n. 88 del 26 giugno 1980;

8) documentazione dalla quale risulti l'inclusione degli spazi esterni oggetto dell'intervento della zona individuata, ai sensi della circolare assessorato ai lavori pubblici del 14 gennaio 1987, n. 6, nell'ambito del piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 8.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il finanziamento per ogni intervento viene concesso, nei limiti dell'importo attribuito con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione, da parte dell'ente, della documentazione di cui al precedente articolo 7.

2. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa occorrente risultante dal quadro economico di cui al precedente articolo 7.

3. L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 9.

Normativa tecnica

1. Le norme per l'attuazione degli interventi nonché le disposizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche saranno emanate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali norme tecniche devono tener conto delle risultanze degli studi di sperimentazione e ricerca di cui all'articolo 10 della legge regionale del 18 gennaio 1982, n. 1 finalizzati all'individuazione di esigenze specifiche connesse con l'adeguamento di edifici esistenti e dei relativi vincoli costruttivi non eliminabili.

3. La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico-amministrativa per la definizione progettuale e per le modalità di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge nonché per verificare la fattibilità e l'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni per l'anno 1989, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi al capitolo n. 08915 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: «Concessione di contributi in contro capitale fino al cento per cento della spesa occorrente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in attrezzature o edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi».

2. Per la parte di competenza la suddetta spesa viene finanziata con le disponibilità esistenti sul capitolo n. 29832, lettera f), elenco n. 4, del bilancio 1989.

3. Per lo stanziamento di cassa si provvede mediante analoga riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 31021 del medesimo bilancio.

Art. 11.

Norma finale

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, relativa a norme in materia di opere e lavori pubblici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 novembre 1989.

90R0244

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 75.

Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parità numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili e dei veterinari coadiutori.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi sanitari, mediante trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore, ancorché coperti da personale di volo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile o rispettivamente veterinario coadiutore.

Art. 3.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti ai sensi del precedente articolo 2, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei con le procedure di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 novembre 1989.

90R0245

Atto di approvazione
LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 76.

Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I fondi trasferiti dallo Stato, ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, allocati al capitolo n. 15000 del bilancio regionale, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi nella misura dell'85 per cento in base ai seguenti parametri:

- a) il 50 per cento in proporzione alla somma assegnata per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica nell'anno precedente;
- b) il 20 per cento in proporzione diretta ai frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, ubicate nel territorio comunale;
- c) il 10 per cento in proporzione diretta ai frequentanti le scuole materne ubicate nel territorio comunale;
- d) il 10 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun comune;
- e) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione totale residente in centri, escluso il capoluogo, nuclei urbani, case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune;
- f) il 5 per cento in proporzione diretta al rapporto tra popolazione residente in età 10-19 anni e totale popolazione residente.

2. Il restante 15 per cento è utilizzato:

1) per il finanziamento, per l'anno scolastico successivo, dei piani integrativi, di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 settembre 1979, numero 78, degli interventi previsti dall'articolo 3 della predetta legge regionale, redatti nel rispetto delle procedure previste dalla medesima legge regionale;

2) per il conferimento o conferma dei posti gratuiti o semigratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato o nei pensionati convenzionati;

3) per compensare eventuali differenze negative, conseguenti al riparto di cui al precedente comma, rispetto alle corrispondenti somme assegnabili allo stesso titolo nell'anno precedente.

Art. 2.

1. Alla ripartizione percentuale, di cui al primo comma del precedente articolo 1 e alla utilizzazione delle somme di cui al punto 3) del secondo comma del medesimo articolo 1, provvede la Giunta regionale sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili.

2. La somma spettante a ciascun comune è arrotondata alle mille lire.

3. L'assegnazione delle somme, per il conferimento o la conferma dei posti gratuiti o semigratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato o nei pensionati convenzionati di cui al precedente articolo 1, è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

Art. 3.

1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli stessi attribuite, sono autorizzati a iscrivere in bilancio, per l'esercizio successivo, la somma assegnata, nell'anno in corso, ai sensi della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e dell'articolo 127 della costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 12 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 dicembre 1989.

90R0246

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 77.

Norme disciplinanti l'attività del settore estetico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista.

2. Tale attività consiste nell'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico curativo sanitario e può essere svolta mediante l'utilizzazione di tecniche manuali e di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, con applicazioni di prodotti cosmetici, definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche di cui all'allegato sarà aggiornato ogni due anni con atto amministrativo della Giunta regionale. L'accertamento dell'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tale attività, è effettuata dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.

4. La Giunta regionale sentita la commissione regionale per l'artigianato e le organizzazioni regionali per l'artigianato può, con proprio provvedimento, determinare le modalità di esercizio e le cautele d'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, definire adeguate iniziative per assicurare una corretta pubblicizzazione delle attività professionali svolte, emanare direttive a cui devono uniformarsi i regolamenti comunali di cui al successivo articolo 4.

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo.

Art. 2.

Requisiti

1. Possono esercitare in modo professionale l'attività di cui al precedente articolo 1:

a) imprese individuali che siano in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore artigiano ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 che risultino iscritti all'albo delle imprese artigiane;

b) imprese artigiane gestite in forma societaria, anche cooperativa, i cui soci e dipendenti impiegati nella attività siano in possesso della qualificazione professionale prevista dal successivo articolo 3;

c) imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i cui soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista siano comunque in possesso della qualificazione professionale di cui al successivo articolo 3.

2. Le imprese, singole o associate debbono comunque:

1) possedere la qualificazione professionale relativa all'attività;

2) ottenere l'autorizzazione comunale prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

3. L'attività di estetista non può essere esercitata in forma ambulante; può, invece, essere svolta presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della attività e si uniformi ai requisiti previsti dai regolamenti di cui al successivo articolo 4; può inoltre essere svolta in altra sede indicata dal committente, in caso di sua impossibilità fisica a recarsi nella sede preposta alla attività dell'esercente. Per le imprese non individuali va indicato, nella richiesta di autorizzazione, la persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

Art. 3.

Acquisizione della qualificazione professionale

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue attraverso l'effettuazione di appositi corsi regionali ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14.

2. La qualificazione professionale può, altresì, essere conseguita dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, successiva al rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; oppure dopo due anni di attività lavorativa a tempo pieno in qualità di dipendente o collaboratore presso una impresa di estetista, documentata dal libretto di lavoro sul quale dovrà essere indicata la specifica mansione svolta, nonché la dichiarazione resa dal datore di lavoro attestante la condizione di lavoratore a tempo pieno. In questo secondo caso è richiesto inoltre il superamento di apposito esame teorico-pratico che accerti la conoscenza delle discipline previste dai corsi professionali di cui al primo comma.

Art. 4.

Regolamenti

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni devono emanare propri regolamenti per disciplinare l'attività di estetista prevista dalla presente legge.

2. Detti regolamenti verranno sottoposti, prima dell'approvazione, ai pareri obbligatori ma non vincolanti, della commissione prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione provinciale per l'artigianato.

3. I regolamenti devono prevedere:

a) le modalità di esercizio dell'attività professionale in relazione anche ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili necessarie;

b) i requisiti relativi ai procedimenti tecnici ammissibili in relazione all'attività da svolgere;

c) la disciplina degli orari e l'obbligo di esposizione delle tariffe professionali;

d) la distanza minima tra gli esercizi in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante e al numero di addetti in esercizio nelle imprese;

e) le modalità e la documentazione necessaria per il rilascio dell'apposita autorizzazione comunale;

f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti di cui alle lettere precedenti nonché l'indicazione delle autorità a ciò competenti.

Art. 5.

Composizione della commissione comunale

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, la composizione della commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da due imprenditori della categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, punto 2) è rilasciata, entro sessanta giorni dalla sua richiesta, con provvedimento del sindaco, sulla base degli accertamenti previsti dal precedente articolo svolti dagli organi competenti.

2. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Contro tale diniego è ammesso un ricorso al Tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

3. La mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente primo comma vale accoglimento della domanda.

Art. 7.

Attività svolta presso un esercizio di barbiere o parrucchiere

1. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione di quella principale.

2. L'attività di estetista può essere svolta presso un'impresa di barbiere o parrucchiere anche mediante una delle forme associative previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti le rispettive attività.

Art. 8.

Sanzioni

1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione.

2. Il sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nei termini di centottanta giorni dalla notifica della sospensione.

3. Chiunque eserciti l'attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli sia stata negata o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500 mila a L. 2 milioni.

4. Per quanto riguarda le modalità di accertamento, irrogazione della sanzione e riscossione coattiva della somma dovuta si applicano le norme della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 9.*Norma transitoria*

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività prevista dal precedente articolo 1 sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale richiesto dalla legge stessa, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, corsi straordinari da istituirsi da parte della Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di partecipazione al Corso dovranno essere corredate da idonea documentazione attestante l'esercizio dell'attività.

3. La valutazione delle domande e dei requisiti per l'ammissione al corso sarà effettuata da una commissione composta dall'assessore competente o un suo delegato, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da tre funzionari regionali del competente assessorato.

4. A conclusione del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una prova d'esame consistente in una prova teorica e in una pratica.

Art. 10.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 12 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 dicembre 1989.

(Omissis).

90R0248

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 78.**Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21. Istituzione del parco regionale urbano «Pineto».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le opere edilizie e di urbanizzazione che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione sono vietate nel parco urbano «Pineto» a termini dell'articolo 8 (Norme di salvaguardia) della legge regionale n. 23 febbraio 1987, n. 21 comprendono qualsiasi opera innovativa e di trasformazione dei luoghi.

2. Sono invece escluse da tale definizione e pertanto consentite anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le opere di consolidamento che sono necessarie per evitare il crollo o degrado degli edifici esistenti, e sono eseguite dall'ente gestore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 12 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 dicembre 1989.

90R0249

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 79.**Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 concernente: «Istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La Regione, per contribuire alla diffusione della cultura musicale ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove, in collaborazione con l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, l'istituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio.».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle selezioni e delle attività dell'orchestra è istituito un comitato artistico organizzativo composto da non più di 4 membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'assessore alla cultura della regione Lazio.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, ed è presieduto, a rotazione, dai due membri di diritto, ciascuno per un anno, ad iniziare dall'assessore regionale.

3. Il comitato delibera:

- 1) il testo e la pubblicazione del bando di concorso;
- 2) l'ammontare, l'assegnazione ed il pagamento delle borse di studio;
- 3) il programma annuale di attività dell'orchestra;
- 4) il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- 5) gli acquisti, le alienazioni e gli altri atti necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge e per il proprio funzionamento;

6) la graduatoria per la selezione dei componenti l'orchestra con le eventuali integrazioni previste dal regolamento di cui al precedente articolo 3.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla cultura non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

5. Gli atti del comitato sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori dell'Accademia di Santa Cecilia, il quale svolge nei confronti del comitato l'attività di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis

1. Le entrate e le spese necessarie per le selezioni, per le borse di studio e per le attività dell'orchestra giovanile saranno contenute in un bilancio autonomo, sia preventivo che consuntivo, amministrato dal comitato di cui al precedente articolo 4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono allegati ai rispettivi bilanci dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e, pertanto, sono predisposti entro i termini di cui all'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni. Tale ultima disposizione andrà in vigore dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del finanziamento dell'orchestra, il comitato artistico-organizzativo presenta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo».

2. Al medesimo articolo 5 è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. Il finanziamento avverrà in favore del comitato artistico-organizzativo dell'orchestra giovanile del Lazio con quietanza del suo Presidente».

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 è abrogato.

Art. 6.

Norma transitoria

1. La nomina del comitato artistico-organizzativo avvenuta ai sensi del precedente testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, numero 97 si considera valida qualora fra i componenti figurino i membri di diritto.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 12 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 dicembre 1989.

90R0250

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 80.

Interventi regionali a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di L. 1.000 milioni.

2. Gli interventi possono consistere in:

- a) collaborazione tecnica;
- b) fornitura di opere, beni e servizi;
- c) sussidi in denaro;
- d) interventi d'emergenza.

3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

2. L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso avverrà con le procedure di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 3.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni che viene iscritta al capitolo n. 26401 che si istituisce nel bilancio regionale del medesimo anno con la seguente denominazione: «Intervento regionale a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto».

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione della somma di L. 1.000 milioni dal capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera c) del bilancio regionale 1989.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 dicembre 1989.

90R0251

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 81.

Redazione del piano di fattibilità e prime opere infrastrutturali del parco archeologico Cerite.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove un primo intervento sperimentale sul territorio del comune di Cerveteri in connessione con le azioni di recupero, valorizzazione e miglioramento della fruibilità dell'area archeologica Cerite.

Art. 2.

Individuazione degli interventi

Per la finalità di cui al precedente articolo il comune di Cerveteri attua i seguenti interventi:

- a) redazione del piano di fattibilità dell'area archeologica Cerite;
- b) creazione di un sistema organico di servizi culturali e turistici;
- c) restauro, all'interno dell'area archeologica Cerite, di edifici storici dove collocare alcuni servizi culturali di cui al punto b);
- d) progettazione e realizzazione di aree di parcheggio attrezzato in previsione di uno sviluppo dell'affluenza turistica;
- e) progettazione e realizzazione di arredo urbano e segnaletica turistica all'interno delle zone interessate dagli itinerari che saranno individuati;
- f) promozione del recupero di monumenti e aree archeologiche all'interno delle zone interessate dagli itinerari;
- g) progettazione di un sistema di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative.

Art. 3.

Realizzazione del piano di fattibilità

1. Al fine di realizzare il piano di fattibilità del parco archeologico Cerite il comune di Cerveteri si può avvalere di esperti che svolgono la loro attività in stretta intesa con gli organi comunali competenti.

Art. 4.

Attuazione del piano di fattibilità

1. Il comune di Cerveteri è delegato, una volta approvato il piano da parte del proprio consiglio comunale, a darne attuazione secondo successivi progetti attuativi anche parziali.

Art. 5.

Oneri finanziari

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1989 il seguente capitolo di nuova istituzione:

a) n. 16875 avente la seguente denominazione: «Redazione del piano di fattibilità e prime opere infrastrutturali del parco archeologico Cerite», con uno stanziamento di L. 2.000 milioni.

2. La copertura finanziaria del predetto onere prevista in L. 2.000 milioni, sarà assicurata mediante prelievo dal capitolo di bilancio regionale 1989, elenco n. 4 «fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi» capitolo n. 29832 lettera g), che pesenta la necessaria disponibilità.

3. Per l'erogazione, delle somme di cui sopra, al comune di Cerveteri si seguono le norme previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1989

(Firma del Presidente della Giunta Regionale)

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1989.

90R0252

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 82.

Modifica alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 28, concernente: «Istituzione dell'auditorium laboratorio d'arte dello spettacolo di Genazzano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1989, n. 28 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«1 bis. Le spese relative alla progettazione generale dell'Auditorium, sono liquidate al comune di Genazzano con prelievo dal capitolo di bilancio di previsione 1989, n. 16200, di cui al successivo articolo 5, in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1989.

90R0253

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 83.**Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione della coniglicoltura laziale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, promuove la valorizzazione, il miglioramento ed il potenziamento della coniglicoltura, nonché l'espansione delle attività commerciali e distributive connesse, la promozione dell'associazionismo e cooperazione del settore, l'utilizzazione della ricerca scientifica.

2. In particolare promuove iniziative idonee a favorire:

- a) l'assistenza tecnica agli allevatori di conigli;
- b) l'assistenza sanitaria e la profilassi degli allevamenti cunicoli;
- c) la riorganizzazione degli allevamenti colpiti da malattie epidermiche o da altre calamità;
- d) il servizio di fecondazione artificiale;
- e) la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti degli allevamenti cunicoli, anche attraverso la costituzione di un marchio di tutela delle carni cunicole laziali;
- f) lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli addetti.

Art. 2.**Ricerca, sperimentazione, aggiornamento**

1. La Regione al fine di promuovere il razionale sviluppo degli allevamenti cunicoli concede contributi a fondo perduto o interviene direttamente per:

- a) effettuare indagini e ricerche sulle dinamiche degli allevamenti ed il miglioramento delle razze, sulle tecniche di allevamento al fine di incrementare il patrimonio cunicolo regionale di pregio;
- b) sperimentare ed applicare nuove tecniche di coniglicoltura, in particolare riguardo, ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme per l'allevamento e l'acclimatamento di specie economicamente importanti.

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ad associazioni tra produttori, enti locali singoli o associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca, nella misura fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.**Finanziamenti**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:

- a) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento elevato al 70 per cento per gli allevamenti cunicoli situati in zone delimitate montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese ammesse a finanziamento, per le attività di cui ai punti a), b) e c) del successivo articolo 5;
- b) contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 per cento del valore degli animali morti o abbattuti, per l'indennizzo di cui al punto d) del successivo articolo 5;

c) concorso nel pagamento degli interessi per prestiti agevolati della durata di anni tre, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa e non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile in favore delle cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di categoria, compresa l'associazione nazionale coniglicoltori italiani (A.N.C.I.) per le iniziative di cui ai punti e), f), g), h) ed i) del successivo articolo 5.

2. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per operazioni effettuate ai sensi del punto c) del presente articolo è quello previsto dall'articolo 12, lettera b) e c) della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69.

3. Quando i coniglicoltori richiedenti in forma singola o associata sono, al momento della presentazione della domanda, giovani di età inferiore ai 35 anni ed in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale promosso dalla Regione ai sensi del punto f) del precedente articolo 1, i contributi in conto capitale di cui al punto a) del primo comma del presente articolo, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70 per cento e del 90 per cento.

lob notevolmente

Art. 4.**Qualifica di coniglicoltore**

1. Ai fini della presente legge si considera «coniglicoltore» e pertanto destinatario delle relative agevolazioni chiunque si dedica all'allevamento dei conigli in forma singola od associata, sia come attività principale e sia come attività secondaria, con almeno 50 posti gabbianoidi.

2. La Regione riconosce le associazioni dei coniglicoltori che abbiano i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.**Programmi di intervento**

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della consulta cunicola regionale, prevista dal successivo articolo 7, propone entro il 30 ottobre di ogni anno, al Consiglio regionale, per l'approvazione, i programmi di intervento per la tutela, valorizzazione e sviluppo della coniglicoltura che comprendono le seguenti iniziative:

- a) ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli allevamenti cunicoli;
- b) acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività cunicola;
- c) acquisto di riproduttori;
- d) indennizzo per animali morti o abbattuti a causa di malattie infettive certificate dall'autorità sanitaria;
- e) assistenza tecnica agli allevatori di conigli ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi delle malattie infettive degli allevamenti;
- f) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento e la istituzione di borse di studio per i laureandi e neo-laureati, per tesi di laurea concernenti la coniglicoltura;
- g) programmi di attività promozionale per la diffusione e la migliore conoscenza dei prodotti della coniglicoltura di origine laziale;
- h) organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione dei prodotti cunicoli laziali;
- i) stampa di pubblicazioni o periodici di carattere cunicolo.

Art. 6.**Domande concessione agevolazioni**

1. Le domande per la concessione di agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio.

2. I settori decentrati dell'agricoltura, provvedono alla istruttoria delle pratiche, trasmettendo le medesime all'assessorato agricoltura entro e non oltre il 31 luglio, per l'ulteriore corso amministrativo.

2. Per accedere ai finanziamenti le compagnie portuali del Lazio debbono dimostrare di essere costituite da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Sono ammessi a finanziamento progetti dei quali sia dimostrata la idoneità a concorrere ad assicurare la migliore funzionalità dei porti laziali sulla base di quanto indicato nella legge regionale 18 novembre 1977, n. 44, legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 e nella deliberazione del Consiglio regionale del 20 gennaio 1988, n. 556.

2. I progetti possono riguardare:

- a) opere e lavori inerenti strutture ed impianti fissi necessari per lo svolgimento del lavoro portuale;
- b) acquisto di mezzi ed attrezzature da utilizzare nel lavoro portuale;
- c) programmi di manutenzione sui beni mobili ed immobili di utilità portuale;
- d) estinzione di passività onerose conseguenti ad investimenti realizzati.

3. I progetti debbono essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e debbono contenere:

- a) la descrizione delle opere e delle forniture;
- b) la dimostrazione della loro fattibilità nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ivi comprese le norme urbanistiche e di tutela ambientale;
- c) l'onere finanziario per il compimento dell'oggetto, il relativo piano finanziario, con l'indicazione dei mezzi integrativi di cui si dispone per portarlo a compimento;
- d) i termini per l'esecuzione dei progetti e le modalità previste per i relativi affidamenti;
- e) l'indicazione degli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi che conseguono all'attuazione dei progetti ed una dimostrazione del bilancio costi-benefici che da essi derivano.

4. Le domande debbono essere presentate all'assessorato regionale ai lavori pubblici; sulla base delle domande presentate la Giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori ai lavori pubblici ed ai trasporti, predispone il finanziamento su base triennale, approvato dal Consiglio regionale, agli interventi ritenuti ammissibili nei limiti delle disponibilità assicurate dal successivo articolo 3.

5. I provvedimenti di ammissione ai finanziamenti debbono essere comunicati alla competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

1. Il finanziamento di cui al precedente articolo è accordato in misura non superiore all'ottantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 600 milioni annui.

2. La domanda di richiesta del finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante della compagnia portuale deve essere inoltrata all'assessorato regionale ai lavori pubblici.

3. Per l'esercizio finanziario 1989 vengono prese in considerazione le domande inoltrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per gli anni successivi quelle presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. L'assessore regionale competente ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione alla compagnia portuale richiedente, relativa al progetto che si propone.

Art. 4.

1. L'erogazione del contributo regionale viene autorizzata, nel rispetto, del finanziamento di cui al precedente articolo 2, con deliberazione della Giunta regionale da adottare dietro presentazione del progetto esecutivo delle opere e forniture.

2. L'erogazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a favore della Compagnia portuale beneficiaria, nella misura dell'ottantacinque per cento della somma ammessa al finanziamento.

3. L'erogazione del rimanente quindici per cento del finanziamento regionale avverrà dopo l'esecuzione del progetto o del piano d'investimento, previo accertamento della regolare esecuzione del progetto stesso, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso di piani finalizzati all'eliminazione di passività onerose, la Regione concede in un'unica soluzione il valore corrispondente all'attuazione del piano finanziario.

5. Il finanziamento è revocato e le somme versate sono restituite nel caso l'opera o la fornitura non venga iniziata e portata a compimento nei termini indicati nel progetto, salvo proroghe da concedersi con deliberazione di Giunta regionale.

6. Con la deliberazione di concessione deve essere anche prevista l'acquisizione di idonea documentazione tecnica e di spesa relativa alla realizzazione del progetto.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 è istituito il capitolo n. 12701 denominato: «Contributo alle compagnie portuali del Lazio per il sostegno delle spese di investimento» con uno stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni.

2. Alla copertura della spesa prevista si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29802 elenco 4, lettera s) del bilancio regionale 1989.

3. Per gli anni 1990 e 1991 lo stanziamento previsto in L. 1.000 milioni annui è assicurato dalla disponibilità del bilancio pluriennale 1989/1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 dicembre 1989.

90R0255

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 85.

Sedi uniche provinciali della regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove il processo di decentramento funzionale nelle materie di propria competenza in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica e delle leggi regionali 13 maggio 1985 n. 68 e 11 aprile 1986, n. 17.

2. A tal fine la Regione persegue un migliore coordinamento nell'esercizio delle funzioni relative ai servizi erogati dalle strutture regionali decentrate e la valorizzazione delle prestazioni di lavoro del personale regionale operante in dette strutture attraverso la definizione di modelli organizzativi compatibili con esigenze di mobilità dello stesso e di raccordo con altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle delegate all'esercizio di funzioni amministrative regionali.

3. Pertanto la Regione realizza, nei comuni di capoluogo di provincia, sedi uniche per i settori e gli uffici regionali che operano nel relativo ambito provinciale.

4. Dette sedi saranno altresì dotate di ambienti e di servizi adeguati per l'esercizio delle funzioni proprie dei consiglieri regionali e per la rappresentanza del Consiglio e della Giunta regionali, al fine di consentire un sistematico e proficuo rapporto fra la Regione e gli altri soggetti istituzionali, le forze politiche, le parti sociali ed i cittadini.

5. La realizzazione delle sedi uniche provinciali è attuata mediante:

a) la costruzione di nuovi edifici;

b) l'acquisto di immobili che, opportunamente adattati, per la loro collocazione nell'assetto urbanistico locale per le caratteristiche costruttive siano rispondenti alle finalità della legge;

c) la ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica che, a lavori ultimati, risultino possedere i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b).

6. Nella individuazione degli immobili di cui alle lettere b) e c) è data proprio a quelli che, disponendo dei necessari requisiti di funzionalità, rivestano particolare pregio storico, architettonico ed artistico.

Art. 2.

Individuazione ed acquisizione delle aree

1. La Regione, sentiti il comune e la provincia interessati, individua le aree per la costruzione degli edifici da adibire alle sedi uniche provinciali di cui alla presente legge.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere di apposita commissione.

3. Detta commissione è composta dal responsabile del settore decentrato dell'assessorato regionale ai lavori pubblici per la provincia di competenza, da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio, da un funzionario dell'assessorato regionale al demanio e patrimonio, dal sindaco del comune dove l'immobile deve essere realizzato e dal Presidente della relativa provincia. La commissione è presieduta dall'assessore regionale al demanio e patrimonio.

4. Il responsabile del settore decentrato dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, il sindaco ed il Presidente della provincia possono essere sostituiti da loro delegati in caso di assenza o di impedimento.

5. Qualora le aree ricadano in zone genericamente destinate a servizi pubblici dai vigenti strumenti urbanistici e nel caso di scelta di aree non conformi a strumenti urbanistici approvati sarà tempestivamente attivata la procedura perchè i competenti organi del comune interessato si determinino in ordine alla nuova destinazione dell'area.

6. La deliberazione comunale riguardante la nuova destinazione dell'area, se assunta, equivale a variante al piano regolatore generale ed agli altri strumenti urbanistici a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Tale variante, in deroga alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, non è sottoposta al parere del comitato tecnico consultivo regionale, prima sezione.

8. Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonché quelle contenute nella legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

9. Qualora le aree prescelte siano di proprietà della provincia, del comune o di ente pubblico, anche dipendente dalla Regione, con la deliberazione di cui al precedente secondo comma, la Giunta regionale può determinare modalità di acquisizione diverse da quelle previste nel precedente ottavo comma. In tal caso la regolamentazione dei relativi rapporti patrimoniali sarà demandata ad apposito atto convenzionale da stipulare con i soggetti interessati.

Art. 3.

Individuazione degli immobili

1. Se nel comune capoluogo di provincia sono disponibili edifici che, per le loro caratteristiche costruttive, risultino idonei per le sedi uniche provinciali di cui alla presente legge, con priorità per quelli dotati di particolare pregio storico, architettonico ed artistico, la Regione può dare corso alla acquisizione dell'immobile prescelto, prevedendo la realizzazione di lavori di adattamento o di ristrutturazione, senza, peraltro, comprometterne le peculiarità costruttive ed architettoniche.

2. La Commissione di cui al precedente articolo 2, integrata, se necessario, da funzionari delle soprintendenze competenti, si pronuncia sulla idoneità tecnica e, se del caso, artistica dell'immobile in relazione a quanto previsto al precedente primo comma nonché sulla natura e sulla entità dei lavori di adattamento e di ristrutturazione.

3. Il provvedimento formale di individuazione dell'immobile da destinare a sede unica provinciale è assunto, sentiti la provincia ed il comune interessati, dalla Giunta regionale, la quale contestualmente determina i criteri e le modalità di acquisizione dell'immobile nonché gli strumenti tecnico-giudiziari in base ai quali procedere all'adattamento od alla ristrutturazione.

4. Individuato l'immobile da destinare a sede unica provinciale, è promossa presso i competenti organi comunali la procedura per il mutamento di destinazione dell'edificio prescelto.

Art. 4.

Modalità per la realizzazione delle sedi uniche provinciali

1. La progettazione e la esecuzione delle opere e dei lavori relativi ad edifici da utilizzare per la finalità di cui alla presente legge sono affidati in concessione ad enti, imprese o consorzi in possesso delle capacità e dei requisiti tecnici, economici, imprenditoriali e professionali adeguati alla specificità ed alla complessità degli interventi.

2. L'affidamento in concessione di cui al precedente comma è regolato da apposita convenzione le cui caratteristiche sono previste nella deliberazione della Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, a seconda che trattasi di realizzazione di opera o di esecuzione di lavori di adattamento e di ristrutturazione.

3. La convenzione di cui al precedente secondo comma è approvata dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

4. Qualora all'affidamento delle opere e dei lavori si provveda attraverso le modalità dell'appalto concorso o della licitazione privata trovano attuazione le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 5.

Piano finanziario per la realizzazione delle sedi uniche provinciali

1. La Giunta regionale, esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, propone al Consiglio regionale il piano finanziario per la realizzazione delle sedi uniche provinciali graduando l'attuazione delle relative opere e lavori sulla base delle disponibilità di bilancio nei singoli esercizi finanziari.

2. La realizzazione di dette sedi può avvenire contestualmente in tutte le province interessate, ricorrendone le condizioni organizzative, finanziarie e tecniche, o attraverso affidamenti che non esauriscono l'intero programma, ovvero attraverso appalti di opere e di lavori afferenti specifici edifici.

Art. 6.

Approvazione dei progetti

1. I progetti esecutivi relativi alle opere ed ai lavori da eseguire nell'ambito delle previsioni di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale qualsiasi sia il sistema di affidamento e di realizzazione degli stessi.

2. Le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma sono assunte previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, per quanto concerne gli aspetti tecnico-giuridici, e della commissione di cui al precedente articolo 2, della quale possono essere chiamati a far parte con provvedimento della Giunta regionale anche esperti esterni all'amministrazione particolarmente competenti in materia di edilizia pubblica e sociale e di beni culturali ed artistici.

3. Eventuali termini per la realizzazione delle opere e per l'esecuzione dei lavori, fissati con atti convenzionali sottoscritti da rappresentanti della Regione, sono sospesi per tutto il tempo necessario alla definizione degli adempimenti di cui al presente articolo e, pertanto, non danno luogo alla comminazione di sanzioni per ritardata fine dei lavori.

4. In sede di approvazione del progetto esecutivo la Giunta regionale individua le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 7..*Verifica sulla attuazione delle opere e dei lavori. Collaudo*

1. Il settore decentrato dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, competente per territorio, esercita l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e dei lavori e ne verifica la conformità ai progetti approvati anche se le opere ed i lavori sono stati affidati mediante concessione. In tal caso la relativa clausola deve essere inserita nella convenzione di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

2. Al collaudo delle opere e dei lavori si provvede in corso d'opera con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 8.*Disposizioni finanziarie*

1. Per la realizzazione delle opere e dei lavori di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi ripartita in lire 5 miliardi per il 1989, in lire 10 miliardi per il 1990 ed in lire 10 miliardi per il 1991.

2. Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma è istituito il capitolo n. 28430 del bilancio 1989 con la seguente denominazione: «Finanziamento per la realizzazione di sedi uniche provinciali della Regione Lazio (spese in conto capitale)».

3. Alla copertura finanziaria della spesa per l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di lire 5 miliardi del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera h), del bilancio per il medesimo esercizio.

4. Per gli esercizi successivi la copertura della spesa autorizzata viene assicurata dalla proiezione pluriennale (1989-1991) del fondo globale di cui al precedente comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1989.

90R0256

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 2.

Modifiche dell'articolo 5 e 6 del regolamento regionale n. 1 del 4 maggio 1978 concernente la ripartizione dalle comunità montane dei fondi di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 1978 è così sostituito:

«La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in materia di comunità montane, decide sul programma entro 90 giorni dal ricevimento degli atti».

Art. 2.

L'articolo 6 del regolamento n. 1 del 1978 è così modificato:

«Per l'attuazione dei programmi di intervento delle comunità montane e per l'erogazione dei relativi fondi da parte della Regione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della

legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 con l'esclusione di quanto inerente l'intervento di qualsiasi ente a livello locale per quanto riguarda gli articoli 4, 8, 10 sulla approvazione dei programmi pluriennali delle comunità montane, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento n. 1 del 1978».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 1989

LANDI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 settembre 1989 con deliberazione n. 968, vistata dalla Commissione di controllo in data 6 ottobre 1989, verbale 912/3.

90R0247

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 1.

Interventi per lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in materia di elettrificazione rurale rivolta al razionale sviluppo e potenziamento delle infrastrutture civili sul territorio agricolo.

2. Gli interventi vengono realizzati, nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, attraverso opere pubbliche infrastrutturali tendenti all'incremento ed al miglioramento della produttività agricola ed allo sviluppo sociale delle campagne.

Art. 2.*Programmi di intervento*

1. La Regione, su richiesta dei comuni, delle comunità montane e delle università agrarie, finanzia piani di elettrificazione prettamente rurale assumendo a proprio carico il 100 per cento del contributo di allacciamento delle utenze, ad uso domestico ed aziendale, previsto dalla vigente normativa C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi).

Art. 3.*Procedure*

1. Le richieste di intervento debbono essere presentate all'assessorato all'agricoltura della regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.

2. L'assessorato all'agricoltura predispone il programma annuale di interventi e la Giunta regionale lo propone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di bilancio di previsione per l'anno successivo, al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale invia il programma approvato all'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) ed alle aziende comunali per l'energia elettrica, per le richieste ricadenti nel territorio di loro competenza, che elaborano i progetti nel rispetto delle priorità indicate nel programma e definiscono i preventivi di spesa a carico della regione Lazio.

4. L'erogazione all'ENEL ed alle aziende comunali per l'energia elettrica del contributo regionale, di cui al precedente articolo 2, avviene con atto deliberativo della Giunta regionale che approva i preventivi di spesa predisposti dagli enti, nel rispetto della convenzione stipulata, con l'entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Lazio e gli enti sopra citati.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Le norme previste all'articolo 2 ed al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge, si applicano anche ai programmi di elettrificazione rurale approvati dal Consiglio regionale e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 42 del 1986.

Art. 5.

Integrazione finanziamenti comunitari

1. La Regione, per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale previste nei progetti approvati dalla comunità economica europea, ai sensi dei vigenti regolamenti CEE, concede agli enti di cui al precedente articolo 2, contributi in conto capitale in aggiunta al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento commisurato alla quota di partecipazione a carico dello stato membro.

2. L'erogazione all'ENEL ed alle aziende comunali per l'energia elettrica del contributo regionale di cui al precedente articolo 2 avviene con atto deliberativo della Giunta regionale che approva i preventivi di spesa predisposti dagli enti, nel rispetto della convenzione stipulata, con l'entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Lazio e gli enti sopra citati.

Art. 6.

Norme finali

1. Le norme previste nelle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52 e 7 giugno 1975, n. 43, in materia di elettrificazione rurale sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge e restano comunque in vigore per la definizione delle pratiche in corso.

2. Per quanto non in contrasto con la presente legge e per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, si fa riferimento alle disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità annuali previste dal capitolo n. 11281 denominato: «Contributi per l'elettrificazione rurale» del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 dicembre 1989.

90R0257

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 2.

Modalità di verifica delle operazioni di ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge, che ha finalità di accelerare le procedure per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, modificata ed integrata con la legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985», disciplina i controlli tecnico-amministrativi riguardanti le spese ammissibili ai contributi di cui alle leggi citate.

Art. 2.

1. Ferme restando le condizioni di ammissibilità ai benefici, stabilite con le citate leggi regionali n. 44 del 1986 e n. 46 del 1987, le domande relative ad interventi di ricostituzione degli oliveti danneggiati con costi complessivamente determinati, applicando i parametri unitari di legge, inferiori o pari a L. 3.000.000 vengono definite, dai settori dell'amministrazione regionale decentrata della agricoltura, sulla base degli elementi tecnici e documentali contenuti nelle domande stesse e di dichiarazioni, sostitutive di atto di notorietà, attestanti l'avvenuto completamento e l'entità dei lavori, presentate dai beneficiari e con le quali gli stessi si obbligano a restituire, maggiorate degli interessi legali, le somme che dagli eventuali controlli successivi risultassero non legittimamente percepite.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1989.

90R0258

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 3.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente: «Costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella regione Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente: «Costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio» è prorogato al 31 luglio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1989.

90R0259

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 4.

Recepimento delle norme contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988/1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Contenuto della legge**

1. La presente legge recepisce le norme, contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988/1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per la parte relativa alla formazione del personale, al diritto allo studio, al congedo ordinario, al trattamento di missione, alla maggiore rappresentatività ed alle assemblee del personale.

Art. 2.**Formazione ed aggiornamento professionale**

1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale anche derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso la pari opportunità.

2. La Regione, sulla base tra l'altro di eventuali direttive di cui al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, promuove e favorisce, anche in collaborazione con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

3. La partecipazione alle iniziative di cui al precedente comma 2 è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione. A parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

4. Il personale che in base ai programmi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

5. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 3.**Diritto allo studio**

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al precedente primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai precedenti commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al precedente comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al precedente comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le vigenti norme.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al precedente comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

Art. 4.

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirla entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei precedenti commi 2 e 3.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta al responsabile del settore in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del santo patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al precedente comma 1.

9. Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, sono fruibili a partire dall'anno 1988.

Art. 5.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al precedente comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base del decreto adottato dal Ministro del tesoro, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Al personale inviato in missione fuori sede deve essere anticipato, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

8. Per le missioni effettuate tra il primo gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge e non ancora liquidate a quest'ultima data, il personale può optare tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello della precedente disciplina.

Art. 6.

Maggiore rappresentatività

1. La maggiore rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali sarà individuata secondo le determinazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica assunte in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

2. Alla contrattazione decentrata, saranno ammesse, oltre alle confederazioni e alle organizzazioni sindacali individuate con i criteri di cui al precedente comma 1, anche quelle che abbiano una consistenza associativa nell'ambito della Regione, risultante dalle deleghe conferite all'amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale regionale ed abbiano conseguito, in occasione di elezione di membri sindacali, in organismi amministrativi regionali, un *quorum* di voti pari almeno al cinque per cento dei votanti.

Art. 7.

Assemblee del personale

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue *pro-capite* senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi, di norma, almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.

Art. 8.

Abrogazione norme

1. Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1989.

90R0260

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 5.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1990.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1990, e comunque non oltre il 31 marzo 1990, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 gennaio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1990.

90R0261

capitolo n. 057, titolo I parte uscita, categoria III dei rispettivi bilanci, per l'esercizio finanziario 1989, gli stanziamenti di seguito indicati determinati sulla base dell'entità degli impegni già assunti e del conseguente prevedibile ammontare della spesa per assistenza farmaceutica riferito all'intero anno 1989:

USL RM/4 L. 662.000 milioni;

USL FR/4 L. 95.500 milioni;

USL LT/3 L. 96.000 milioni;

USL RI/1 L. 35.000 milioni;

USL VT/3 L. 61.500 milioni,

per un totale complessivo di L. 950.000 milioni.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina, in relazione all'andamento della spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica, l'ammontare delle anticipazioni di cassa che le unità sanitarie locali indicate al precedente comma sono autorizzate a richiedere al proprio tesoriere per garantire la continuità nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica entro il limite massimo derivante dalla differenza tra la spesa prevista per l'intero anno 1989 e le somme provenienti dal fondo sanitario nazionale parte corrente a destinazione indistinta, assegnate alle medesime unità sanitarie locali per la spesa relativa all'assistenza farmaceutica convenzionata e comunque per un importo complessivo non superiore a L. 115.000 milioni.

3. La Giunta regionale, con la stessa deliberazione, provvederà a determinare i criteri di utilizzazione delle anticipazioni di cassa da parte delle unità sanitarie locali di cui al precedente secondo comma, previa definizione di un accordo quadro con gli istituti bancari tesoriери delle medesime unità sanitarie locali diretto a regolamentare le condizioni, i tempi e le modalità di concessione delle anticipazioni.

4. L'accordo quadro di cui al precedente terzo comma sarà definito su proposta dell'assessore regionale alla sanità di concerto con l'assessore regionale al bilancio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi agli interessi passivi che matureranno negli anni 1989 e successivi, a seguito degli interventi posti in essere con la presente legge e con la legge regionale 11 novembre 1988, n. 69, concernente: «Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni di assistenza farmaceutica nell'anno 1988», verranno fronteggiati dalla Regione con propri mezzi finanziari e restano conseguentemente a carico della Regione medesima.

2. La Regione promuove iniziative e adotta comportamenti finalizzati al contenimento della spesa derivante dagli oneri finanziari indicati al precedente comma agendo sulla durata delle esposizioni bancarie e sulla determinazione della misura del tasso di interesse da applicare alle anticipazioni utilizzate dalle unità sanitarie locali ai sensi e per gli effetti della presente legge e della legge regionale 11 novembre 1988, n. 69.

3. In sede di utilizzazione della quota di ripiano del disavanzo 1987/1988 da parte dello Stato, la Giunta regionale terrà conto, compatibilmente con le esigenze generali e con le eventuali istruzioni ministeriali, della situazione creditoria dell'amministrazione regionale derivante dall'applicazione della presente legge.

4. La Regione è comunque autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore delle unità sanitarie locali RM/4, FR/4, LT/3, RI/1 e VT/3 a copertura della regolazione del credito vantato dagli istituti bancari tesoriери delle unità sanitarie locali anzidette per le somme effettivamente utilizzate dalle stesse a fronte delle anticipazioni di cassa previste dalla presente legge.

5. Alla copertura del rischio conseguente alla concessione della predetta fidejussione si provvederà con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

6. Alla quantificazione ed alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge da iscriverne al capitolo n. 30701 si provvederà con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 23 gennaio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 gennaio 1990.

90R0262

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1990, n. 6.**Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella regione Lazio la continuità delle prestazioni farmaceutiche nell'anno 1989.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di garantire nella Regione Lazio per l'anno 1989 la continuità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate con il servizio nazionale, le unità sanitarie locali RM/4, FR/4, LT/3, RI/1 e VT/3 cui è affidato, per l'intero territorio provinciale di appartenenza, il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione e pagamento degli importi dovuti alle farmacie convenzionate, sono autorizzate a prevedere, in corrispondenza del

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 7.****Approvazione conto consuntivo della regione Calabria per l'anno finanziario 1982.***(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 1990)**(Omissis).***90R0211****LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 8.****Approvazione conto consuntivo della regione Calabria per l'anno finanziario 1983.***(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 1990)**(Omissis).***90R0212****LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 9.****Approvazione conto consuntivo della regione Calabria per l'anno finanziario 1984.***(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 1990)**(Omissis).***90R0213****LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 10.****Modificazione della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 recante: «Istituzione dei dipartimenti e della commissione per il piano di sviluppo regionale».***(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 7 del 19 gennaio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 è aggiunto il seguente comma: «Partecipano, altresì, senza diritto al voto, i consiglieri regionali eletti al Comitato delle regioni Meridionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 16 gennaio 1990

OLIVO**90R0214****REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 7.****Adeguamento delle cabine elettorali alle necessità dei cittadini disabili.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 5 febbraio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione al fine di eliminare gli ostacoli che possono impedire ai cittadini disabili il pieno esercizio di diritti elettorali e la più agevole partecipazione alle consultazioni elettorali incentiva l'acquisto di idonee cabine o l'adattamento delle cabine elettorali già esistenti.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna concede ai Comuni contributi per l'acquisto di idonee cabine o per l'adattamento di quelle esistenti nella misura corrispondente a:

- a) Lire 500.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa entro i 10.000 abitanti;
- b) Lire 3.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti;
- c) Lire 7.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra i 30.001 e gli 80.000 abitanti;
- d) Lire 14.500.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra gli 80.001 e i 250.000 abitanti;
- e) Lire 27.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione con oltre 250.000 abitanti.

2. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale e liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale su presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione di spesa per l'acquisto o l'adattamento delle cabine.

Art. 3.

1. Trascorso un anno dalla data di assegnazione di cui all'art. 2 i fondi assegnati e non erogati sono revocati con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento di sviluppo», secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n. 10 dell'Elenco n. 5 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e pluriennale 1989-1991, come modificato dalla legge regionale 8 settembre 1989, n. 35 di assestamento del bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1990 o della legge di variazione al bilancio per lo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 1990

GUERZONI**90R0222**

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 8.

Proroga del termine previsto dall'art. 11, comma 4, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32: «Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 5 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 11, comma 4, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, è prorogato di 180 giorni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 1990

GUERZONI

90R0223

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 9.

Azienda trasporti municipali - ATM di Ravenna - Contributi d'esercizio 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 5 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In considerazione della grave situazione economico-finanziaria nella quale opera l'Azienda Trasporti Municipali di Ravenna in deroga all'art. 56 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 17, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 l'erogazione dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, come modificata dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7 e dall'art. 40 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33, a favore dell'Azienda Trasporti Municipali - ATM - Ravenna, in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, 2° comma della Costituzione e 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 1990

GUERZONI

90R0224

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1990, n. 10.

Interpretazione autentica dell'art. 44, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, sostituito dall'art. 29 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 5 febbraio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica

1. L'art. 44, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, così come modificato dall'art. 29 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, si interpreta nel senso che per l'aggiornamento del canone sociale si applica la misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° febbraio 1990

GUERZONI

90R0225

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Hero, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Banche, 60
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Geli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 3a/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA COLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA BORGATTI
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 26/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eobi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Libreria BERGOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BOFFA**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANTREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Viale del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/59
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRACINA**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tili, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BAHI, Libreria Lettera S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 5 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000